

COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)



Copia conforme

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 del 28-12-2019

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di San Marcellino al 31.12.2018 in ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175/2016.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** nel salone della Scuola Media Statale "L. Da Vinci", a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta , sessione Straordinaria – di Prima convocazione – Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. Francesco Dongiacomo. I Componenti l'assemblea, all'atto della trattazione del presente argomento all'O.d.G., risultano essere presenti come segue:

Consiglieri	Presenti / Assenti
1. GEOM. COLOMBIANO Anacleto	Presente
2. D.SSA BARONE Paola	Presente
3. D.SSA CAMPANIELLO Valeria	Presente
4. SIG. DE SANTIS Mario	Presente
5. RAG. PAGANO Ermelinda	Presente
6. SIG. VERDINO Sergio	Presente
7. SIG. CONTE Michele	Presente
8. SIG. MAISTO Eugenio	Presente
9. SIG. DE CRISTOFARO Francesco	Presente
10. DOTT. DI MARTINO Michele	Presente
11. SIG. D'ANIELLO Luigi	Presente
12. DOTT. DONGIACOMO Francesco 77	Presente
13. CONTE Vincenza	Assente
14. SIG. SAGLIANO Angelo	Presente
15. D.SSA NUGNES Elvira	Assente
16. DOTT. DE CRISTOFARO Luigi	Presente
17. ING. DONGIACOMO Francesco 71	Presente

Assiste il **Segretario Generale Marilena Avv.Fusco** incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 63 DEL 23-12-2019

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAN MARCELLINO AL 31.12.2018 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

San Marcellino,

Il Responsabile dell'Area
f.to Marco Gagliarde

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

San Marcellino,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Marco Gagliarde

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che:

- in data 19 agosto 2016 è stato emanato il d.lgs. n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il suddetto decreto è stato successivamente integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e, per ultimo, dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145.
- per effetto dell'art. 20 del citato d.lgs. 175/2016, entro il 31 dicembre, il Comune deve provvedere ad effettuare una razionalizzazione periodica delle partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di appositi piani di razionalizzazione.
- la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, costituisce aggiornamento della successiva revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23/9/2016 dal Comune di San Marcellino ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016.
- Sulla base del nuovo quadro normativo di cui al d.lgs. 175/2016, debbono essere alienate, o oggetto di misure di razionalizzazione, le partecipazioni:
 - 1) non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 7, del d.lgs. 175/2016;
 - 2) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016;
 - 3) che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. 175/2016.

Visti:

L'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) del citato d.lgs. 175/2016 prevede che:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

L'art. 5 (Oneri di motivazione analitica), commi 1 e 2, del citato d.lgs. 175/2016 prevede che:

"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette,

da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.

L'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), comma 2, del d.lgs. 175/2016 prevede che l'alienazione delle partecipazioni non consentite avviene o tramite piani di riassetto, razionalizzazione, fusione o soppressione, quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 40 del 06.10.2017 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 dal Comune di San Marcellino ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016.

La suddetta delibera:

- è stata trasmessa alla Corte dei conti, sez. regionale di controllo;
- è stata trasmessa al Ministero dell'economia;
- è stata pubblicata sul sito internet dell'ente;

Visti:

- MEF, Dipartimento del tesoro – Corte dei conti, con le Linee guida – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 d.lgs. 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche – art. 17 d.l. 90/2014, novembre 2018;
- la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018, Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016.

Acquisito il parere del revisore dei conti n.°18 reso in data 23.12.2019 prot. 15804 allegato alla presente deliberazione;

Visti:

- l'art. 42 del Tuel che stabilisce le attribuzioni del Consiglio comunale;
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, art. 20 e art. 24.

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI DELIBERARE**

1. di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 del Comune di San Marcellino, nelle modalità indicate in premessa e secondo quanto dettato dal MEF, Dipartimento del tesoro – Corte dei conti, con le Linee guida – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 d.lgs. 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 d.l. 90/2014, novembre 2018;
2. di approvare la ricognizione di tutte la società partecipate possedute dal Comune di San Marcellino alla data del 31.12.2018, come da tabella che segue:

	Ragione Sociale	Attività svolta	Quota di Partecipazione
1	SALUS SERVICE SRL	GESTIONE FARMACIE COMUNALI	20,00%
2	SAN MARCELLINO FUTURA MULTISERVICE SRL (IN LIQUIDAZIONE)	ESERCIZIO DI PUBBLICI SERVIZI	100,00%
3	ASMEL CONSORTILE A.R.L.	CENTRALE DI COMMITTENZA	0,91%
4	AGRORINASCE SCRL	GESTIONE BENI CONFISCATI	16,67%

3. di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'ente, che restano portafoglio finanziario del Comune sono quelle sopra indicate;
4. di dare atto che la revisione ordinaria di cui al punto 1 costituisce aggiornamento della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 dal Comune di San Marcellino ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016;
4. di incaricare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria alla trasmissione della presente deliberazione alla Corte dei conti, sez. di controllo della Campania e al Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016;
5. di pubblicare ad avvenuta approvazione il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di San Marcellino nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione 1° livello "Enti Controllati" – sottosezione 2° livello "Società partecipate";
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, in considerazione della necessità di dar corso agli adempimenti di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(Dott. Marco Gagliarde)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di San Marcellino al 31.12.2018 in ottemperanza all'art.20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.° 175;**

Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole in ordina alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del d.lgs. n.°267/2000;

Presenti :15 (quindici)

Votanti :11 (undici)

Astenuti: 4 (quattro)

Il Consigliere Francesco De Cristofaro rende dichiarazione di voto contrario perché già contrario alla delibera su Agrorinasce della seduta del 05.12.2019.

Con n.°10 (dieci) voti favorevoli , n.°1 (uno) contrario (De Cristofaro Francesco) n.°4 (quattro) astenuti (De Cristofaro Luigi, Pagano Ermelinda, Dongiacomo Ing. Francesco e Sagliano Angelo) , espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di San Marcellino al 31.12.2018 in ottemperanza all'art.20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.° 175;**

Con separata votazione, la presente attesa l'urgenza con n.° 10 (dieci) voti favorevoli , 1(uno) contrario (De Cristofaro Francesco e 4 (quattro) astenuti (De Cristofaro Luigi, Pagano Ermelinda, Dongiacomo Ing. Francesco e Sagliano Angelo) è dichiarata di immedita eseguibilità ai sensi dell'art.134 comma 4° del d.lgs.°267/2000

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
f.to Francesco Dongiacomo

Il Segretario Generale
f.to Marilena Avv.Fusco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San Marcellino in data 10-01-2020 con il n° 14 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

lì, 10-01-2020

Il Segretario Generale
f.to Marilena Avv.Fusco

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000);
lì, 10-01-2020

Il Segretario Generale
f.to Marilena Avv.Fusco

E' copia conforme all'originale.

San Marcellino, lì 10-01-2020

**IL SEGRETARIO GENERALE
MARILENA AVV.FUSCO**

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE)

PROT. N. 15804 DEL 23/12/2019

PARERE n. 18

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: "REVISIONE
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL
COMUNE DI SAN MARCELLINO AL 31.12.2018 IN OTTEMPERANZA
ALL'ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175/2016".**

La sottoscritta Dott.ssa Alba Lidia Tropeano, revisore dei conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21.05.2019

Visto

- l'art 239 del D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- quanto disposto dal D.lgs. 19.08.2016 n. 175, modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100;
- l'articolo 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dagli atti;
- lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

PRESO ATTO CHE L'ENTE

- il Comune ha messo in liquidazione la San Marcellino Futura Multiservizi Srl, società partecipata al 100%, ed intende mantenere le seguenti partecipazioni:
 1. Salus Service Srl, con una quota del 20%;
 2. Agrorinasce SCRL, con una quota del 16,67%;
 3. ASMEL Consortile a RL, con una quota dello 0,91%;
- l'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti considerazioni:
 - ✓ assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
 - ✓ efficienza e indispensabilità della suddetta partecipata per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
 - ✓ partecipazione considerata di interesse generale per la collettività amministrata;

Per quanto sopra riferito, la sottoscritta

Visti anche i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di San Marcellino al 31.12.2018 in ottemperanza all'art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175/2016"

INVITA L'ENTE

1. a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
2. a verificare periodicamente il bilancio delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

San Marcellino, li 23/12/2019

Il Revisore dei conti

Dott.ssa Alba Lidia Tropeano

